



# COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

PROVINCIA DI CREMONA

UFFICIO SEGRETERIA

Tel. 0372/838463 – Fax 0372/838464

Sito web [www.comune.gadesco.cr.it](http://www.comune.gadesco.cr.it) E-Mail [segreteria@comunegadesco.it](mailto:segreteria@comunegadesco.it)

PEC [segreteria.comune.gadescopievedelmona@pec.regione.lombardia.it](mailto:segreteria.comune.gadescopievedelmona@pec.regione.lombardia.it)

## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE ART. 5 LEGGE 15 GENNAIO 1992 N. 21

### CAPO 1

#### SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

### ART. 1

#### *Definizione del servizio*

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo una funzione integrativa e complementare dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

I veicoli destinati al servizio di N.C.C. vengono fatti stazionare, a disposizione degli utenti in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

### ART. 2

#### *Disciplina del servizio*

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, Statali e regionali in materia con particolare riferimento alla legge regionale 15 aprile 1995 n. 20.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 42 DEL 30/09/2014

N. 42 DEL 30/09/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Raffaele Pio Grassi

## ART. 3

### *Autorizzazione all'esercizio e figura giuridiche di gestione*

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune;
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura;
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
  - a) Essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985 n. 43;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di sensi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile;
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della L. 21/92.

## ART. 4

### *Condizioni di esercizio*

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associate del servizio.
2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della L. 21/92.
4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.

L'elenco è allegato in copia autentica all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

## Art. 5

### *Numero delle autorizzazioni.*

Il contingente delle autovetture e degli autobus è determinato dalla Giunta Regionale ai sensi art. 07 L.r. 20/95.

## ART. 06

### *Riconoscibilità delle vetture*

Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa, il contrassegno sarà collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

## ART. 7

### *Operatività del servizio*

I titolari di autorizzazioni di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio comunale, regionale, nazionale e negli stati della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentono.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

## ART. 8

### *Commissione consultiva comunale ex art. 4 comma 4 L. 21/92*

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione, del regolamento ed all'assegnazione delle

autorizzazioni, la Giunta Comunale prevede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a. Dal dirigente dell'ufficio;
  - b. dal comandante o da altro membro della polizia municipale,
  - c. da rappresentanti locali designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale
  - d. da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello locale.
2. la Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.
  3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
  4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III la Commissione sarà preventivamente consultata dalla Giunta Comunale.
  5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
  6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può evocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi in funzione di Presidente.

## CAPO II

### La professione di noleggiatore

## ART. 9

### *Requisiti e vincoli per l'esercizio della professione di noleggiatore*

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati, iscritti al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" - sezione auto vetture della provincia di cui all'art. 09 della L.R. 20/1995. Si accede al ruolo mediante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 commi 2 e 5 della L.R. 20/95, nonché per i soggetti non iscrivibili di diritto di cui all'art. 11 mediante il superamento dell'esame per l'accertamento della professionalità di cui all'art. 15 della L.R. 20/95.
2. Il certificato d'iscrizione al ruolo provinciale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta esibito agli organi di vigilanza.

**CAPO III**  
**L'autorizzazione all'esercizio**

**ART. 10**

***Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni***

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune uno o più autorizzazioni ed è pubblicato all'Albo Pretorio, nonché su un organo di stampa a diffusione provinciale.

**Art. 11**

***Contenuti del bando***

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
  - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione comunale,
  - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di capacità tecnico/economica relativamente alla acquisizione o disponibilità del veicolo.

**ART. 12**

***Titoli oggetto di valutazione***

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 21/92 ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un

- periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
2. In caso di più soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è formulata la seguente graduatoria: punti 2 per ogni semestre, fino ad un massimo di otto semestri.
  3. Qualora i concorrenti non fossero in possesso dei requisiti di cui al comma 1 oppure a parità di punteggio la graduatoria è formulata tenendo conto:
    - Diploma di laurea punti 4
    - Diploma di maturità punti 3
    - Stato civile (coniugato con prole) punti 2
    - Iscritto alle liste di collocamento al lavoro punti 1
  4. In presenza di due o più candidati con il medesimo punteggio l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

## ART. 13

### *Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione*

1. La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito predisposto dalla Commissione di cui all'art. 8 provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con provvedimento del Responsabile del Servizio.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8.

## ART. 14

### *Validità dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi e dal presente Regolamento.

## ART. 15

### *Trasferibilità dell'autorizzazione*

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) Essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) aver compiuto sessant'anni;
  - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione pervenuta "mortis causa", ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 21/92, è autorizzato alla persona designata dagli eredi entro il termine di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
3. Qualora, con il decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La medesima regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare:
4. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
5. L'autorizzazione per il servizio di N.C.C. può essere trasferita ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare nei casi previsti dall'art. 9 della legge n. 21/92 da altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
6. A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi ed i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.
7. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

**CAPO IV**  
**L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

**ART. 16**

***Tipo, caratteristiche e numero dei veicoli destinati al servizio***

Il tipo di veicoli ammessi all'esercizio del servizio di N.C.C. è quello descritto dall'art. 54, lettera a) e b) del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (a - autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b- autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiamenti con più di nove posti compreso quello del conducente)

Le autovetture devono essere:

- a) Di cilindrata superiore a 1000 c.c. alimentate a benzina o gasolio; se alimentate a GPL o metano, dovranno essere a tre volumi ed il serbatoio del combustibile dovrà essere sistemato nel bagagliaio;
- b) La carrozzeria deve essere il tipo chiuso con almeno quattro portiere laterali di accesso ed i relativi cristalli devono essere apribili, il vano portabagagli deve essere idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata, quest'ultimo può essere integrato in un unico volume con l'abitacolo;
- c) Omologate per massimo nove passeggeri compreso i conducente.

Gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile, con il nome del Comune ed il numero progressivo.

Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copri ruote, ghiere dei proiettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale del veicolo omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti.

**ART. 17**

***Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio***

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

## ART. 18

### *Acquisizione della corsa*

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 11 comma 5 della L. 21/92.

## ART. 19

### *Comportamento del noleggiatore durante il servizio*

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
  - a) Osservare le norme del codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285/1992;
  - b) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - d) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - e) Consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
  - f) Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari,
  - g) Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
  - h) Rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
  - i) Tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
  - j) Non fumare durante la corsa;
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
  - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
  - b) portare animali propri in vettura;
  - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dal committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
  - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
  - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

## ART. 20

### *Comportamento degli utenti*

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
  - a) fumare in vettura;
  - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

## ART. 21

### *Collaborazione alla guida*

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 9.

## ART. 22

### *Interruzione del trasporto*

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il Committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## ART. 23

### *Trasporto di soggetti con ridotte capacità motorie*

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle sedie a ruote e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.

## ART. 24

### *Tariffe*

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, entro i minimi e massimi stabiliti da Comune e tenuto conto delle indicazioni di cui al D.M. 20.4.1993.

## ART. 25

### *Contachilometri*

1. I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

## ART. 26

### *Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente*

1. La Giunta Comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) La locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune.
- b) La vettura locata e quella sostituita fanno parte dello stesso contingente numerico determinato dalla Regione Lombardia
- c) Il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- d) L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

**CAPO V**  
**VIGILANZA SUL SERVIZIO**

**ART. 27**

***Addetti alla vigilanza***

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della legge 2 novembre 1981 n. 689.

**ART. 28**

***Idoneità dei mezzi al servizio***

1. La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi ai servizi in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta comunale.
2. la polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1) 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

5. E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi le autovetture adibite al servizio al controllo dei gas di scarico previsto dall'art. 5 L.R. 16.12.1991 n. 36 secondo le modalità ivi descritte.

## ART. 29

### *Sanzioni*

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00 per le seguenti violazioni:
  - a) violazione dell'articolo 4 comma 2, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
  - b) violazione dell'articolo 6 comma 1 relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
  - c) violazione dell'articolo 9 comma 2 per la mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;
  - d) violazione dell'art. 14 comma 1 per la mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione;
  - e) violazione dell'art. 17 comma 2, per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine ivi previsto;
  - f) violazione degli obblighi di cui all'art. 19 comma 1 punti d)g)h)i) e comma 2 punti da a) ad f);
  - g) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri prevista all'art. 25 comma 2.
2. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore la somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 107 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383.
3. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.
4. La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L.R 20/95, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.  
La sospensione è disposta dal Sindaco sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 4, quarto comma, della L. 21/92 (art. 08 del presente Regolamento).
5. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del quarto comma, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del Servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Sindaco.
6. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

## ART. 30

### *Irrogazione delle sanzioni*

Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e dalle leggi regionali n. 90 del 05.12.1983 così come modificato dalla L.R. 04.06.1984 N. 27.-

# INDICE

ART. 1 .....	1
<i>Definizione del servizio</i> .....	1
ART. 2 .....	1
<i>Disciplina del servizio</i> .....	1
ART. 3 .....	2
<i>Autorizzazione all'esercizio e figura giuridiche di gestione</i> .....	2
ART. 4 .....	2
<i>Condizioni di esercizio</i> .....	2
Art. 5 .....	3
<i>Numero delle autorizzazioni</i> .....	3
ART. 06 .....	3
<i>Riconoscibilità delle vetture</i> .....	3
ART. 7 .....	3
<i>Operatività del servizio</i> .....	3
ART. 8 .....	3
<i>Commissione consultiva comunale ex art. 4 comma 4 L. 21/92</i> .....	3
ART. 9 .....	4
<i>Requisiti e vincoli per l'esercizio della professione di noleggiatore</i> .....	4
ART. 10 .....	5
<i>Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni</i> .....	5
Art. 11 .....	5
<i>Contenuti del bando</i> .....	5
ART. 12 .....	5
<i>Titoli oggetto di valutazione</i> .....	5
ART. 13 .....	6
<i>Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione</i> .....	6
ART. 14 .....	6
<i>Validità dell'autorizzazione</i> .....	6
ART. 15 .....	7
<i>Trasferibilità dell'autorizzazione</i> .....	7
ART. 16 .....	8
<i>Tipo, caratteristiche e numero dei veicoli destinati al servizio</i> .....	8
ART. 17 .....	8
<i>Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio</i> .....	8
ART. 18 .....	9
<i>Acquisizione della corsa</i> .....	9
ART. 19 .....	9
<i>Comportamento del noleggiatore durante il servizio</i> .....	9
ART. 20 .....	10
<i>Comportamento degli utenti</i> .....	10
ART. 21 .....	10

<i>Collaborazione alla guida</i> .....	10
ART. 22 .....	10
<i>Interruzione del trasporto</i> .....	10
ART. 23 .....	11
<i>Trasporto di soggetti con ridotte capacità motorie</i> .....	11
<u>ART 24</u>	
<i>Tariffe</i> .....	11
ART. 25 .....	11
<i>Contachilometri</i> .....	11
ART. 26 .....	11
<i>Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente</i>	11
ART. 27 .....	12
<i>Addetti alla vigilanza</i> .....	12
ART. 28 .....	12
<i>Idoneità dei mezzi al servizio</i> .....	12
ART. 29 .....	13
<i>Sanzioni</i> .....	13
ART. 30 .....	14
<i>Irrogazione delle sanzioni</i> .....	14